

VIGILANZA E NORME PER LA SICUREZZA ACCESSO ALLE PERTINENZE E AI LOCALI SCOLASTICI

Di norma le persone estranee non possono accedere all'Istituto, sia ai locali della scuola dove si svolgono le attività didattiche che alle pertinenze. L'accesso può essere consentito a Soggetti, forniti di autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o suo delegato operanti nei seguenti ambiti: formativo, educativo, didattico, di sicurezza, di salute oppure di funzionalità delle strutture o del materiale scolastico e comunque per motivi strettamente connessi all'attività istituzionale dell'Istituto I.C" G. Pascoli".

L'accesso agli uffici della segreteria è stabilito dagli orari di apertura al pubblico affissi all'albo .

Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento.

OGNI PERSONA PRESENTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI A QUALSIASI TITOLO È TENUTO A PRENDERE VISIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DELLE PIANTINE DI EMERGENZA

ART.1 – PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DEGLI EDIFICI

La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti, deve provvedere, dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura dei cancelli della scuola al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono rimanere chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni e non solo durante i momenti di ricreazione. Le porta d'ingresso dei plessi dell'istituto non devono mai essere aperte da un alunno.

ART.2 – ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI

È consentito l'accesso agli edifici scolastici alle seguenti persone:

- genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà;
- autorità scolastiche qualificate;
- persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, assistente sociale, operatore psico pedagogico, esperti esterni;
- dipendenti del Comune per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori.

Nessuna persona estranea, non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, può entrare e sostare nell'edificio scolastico, nella zona degli impianti sportivi e nei cortili della scuola.

ART.3 – ACCESSO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati preventivamente autorizzati dall'insegnante fiduciario (se genitori), per iscritto o tramite telefonata al plesso, da parte del dirigente (se estranei). Non è consentito, se non dietro esplicita autorizzazione del fiduciario di plesso o del Dirigente scolastico, l'accesso alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. Qualora autorizzati, i visitatori saranno accompagnati alla classe e annunciati al

docente anche dal personale ausiliario.

ART.4 – ACCESSO GENITORI

È vietato ai genitori l'ingresso nelle aule. I genitori degli alunni possono accedere all'ingresso del plesso scolastico esclusivamente in caso di ingresso posticipato e/o uscita anticipata del figlio, per espletare pratiche in segreteria, per partecipare a colloqui o riunioni autorizzati dal Dirigente Scolastico

Una naturale tolleranza è prevista per i genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia, ai quali sarà permesso, nei primi giorni di scuola, di accompagnare i propri figli all'interno della Sezione, senza tuttavia sostare all'interno della stessa. È vietata la presenza dei genitori nella scuola e pertinenze esterne durante le attività scolastiche, salvo situazioni eccezionali e concordate. Non è consentito ai genitori conferire con i docenti durante le ore di lezione se non convocati dagli stessi per motivi urgenti. Solo in caso di reale emergenza il genitore può chiedere al collaboratore scolastico di comunicare con l'insegnante durante le lezioni. Il collaboratore verificherà la disponibilità dell'insegnante che darà disposizioni in merito. Sono fissati e segnalati preventivamente orari di ricevimento individuali per i genitori. Per comunicazioni brevi o urgenti non rinviabili ai normali orari di ricevimento è necessario prendere accordi con i singoli docenti tramite il diario o le apposite funzionalità del registro elettronico. L'autorizzazione ad effettuare incontri non calendarizzati tra docenti e genitori deve essere concordata con il fiduciario di plesso. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse e Intersezione non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio: né il personale insegnante né i collaboratori scolastici possono esercitare la necessaria sorveglianza in quanto impegnati in altre funzioni. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all'interno dell'edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

ART.5 – INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI DI ESPERTI ESTERNI PER LA CONDUZIONE DI PROGETTI

La partecipazione di esperti esterni alle attività didattiche, integrative e collegiali avviene nell'ambito della programmazione stabilita dagli Organi Collegiali e deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Gli esperti permangono nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. La completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta interamente affidata al docente. Su richiesta, è concessa la possibilità di visite a docenti di altri istituti ai plessi dell'istituto.

ART.6 – ACCESSO RAPPRESENTANTI CASE EDITRICI

I rappresentanti ed agenti di commercio devono qualificarsi ed essere autorizzati dal Dirigente o, su delega dello stesso, dai responsabili di plesso. Non possono in nessun caso contattare ed incontrare i docenti durante le lezioni. È ammessa la richiesta di appuntamento con docenti quando questi non siano in servizio.

ART.7 – ACCESSO DURANTE LE MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE

Specifiche disposizioni verranno fornite dal Dirigente scolastico in relazione alle diverse manifestazioni di apertura della scuola al territorio (eventi, mercatini, mostre, open day).

ART.8 - ACCESSO E SOSTA NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA

1. L'accesso di veicoli a motore nelle aree di pertinenza della scuola è autorizzato esclusivamente per il carico e lo scarico di materiali e forniture.
2. Nelle suddette aree non è consentita la sosta né il parcheggio di automobili.

3. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di persone con disabilità per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
4. Motocicli e biciclette devono essere sistemate in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree esterne alle pertinenze dell'edificio scolastico.
5. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
6. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

ART.9 - UTILIZZO DEI CORTILI E DELLE AREE ATTREZZATE A GIOCO

1. L'utilizzo dei cortili e delle aree attrezzate con strutture per il gioco è consentito esclusivamente agli alunni frequentanti, sotto la vigilanza dei docenti e nell'orario di attività didattica.
2. La permanenza dei genitori e dei bambini nelle aree interessate è consentita per il tempo strettamente necessario durante l'ingresso e l'uscita degli alunni. Al di fuori dei casi sopra indicati l'utilizzo degli spazi è impedito a chiunque. I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tali disposizioni.

ART.10- ACCESSO DEGLI ALUNNI IN ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Per orario scolastico si intende il tempo dello svolgimento delle attività curricolare e delle attività progettuali programmate ed autorizzate dalla scuola. Gli alunni che si trovano nei cortili o all'interno dell'edificio scolastico in orario extra scolastico sono sotto la responsabilità dei loro genitori. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità.

ART.11 - DIFFUSIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Non sono ammesse all'interno della scuola attività promozionali, offerte di qualsiasi merce o servizio. Possono essere autorizzate dal Dirigente l'affissione di avvisi, la distribuzione agli alunni di materiale informativo, purché siano coerenti con le finalità istituzionali della scuola, siano estranei ad ogni fine partitico o ideologico e non abbiano scopo economico e speculativo. Sono consentite raccolte per attività benefiche conseguenti ad eventi eccezionali o promosse da enti e istituzioni riconosciute.

Possono essere pertanto distribuiti:

1. volantini e manifesti o materiale cartaceo su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti da Enti Pubblici (Amministrazioni comunali, USP, USR, Regione, Provincia, ASL, Scuole, ...);
2. materiale relativo a convezioni di enti con le istituzioni scolastiche o MIM;
3. materiale informativo esclusivamente di società, associazioni, enti, istituzioni che collaborano con la scuola stessa ad esclusione di materiali contenenti messaggi pubblicitari a scopo economico e speculativo;
4. materiale relativo a informazioni inerenti la comunità parrocchiale e la Curia, purché, nel rispetto delle minoranze religiose presenti nell'istituto, sia distribuito durante l'ora di religione cattolica o comunque in assenza degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Non può essere di norma distribuito:

1. materiale pubblicitario di associazioni o privati che reclamizzino iniziative commerciali, culturali, sportive, religiose... che perseguono scopi economici e speculativi, anche se non in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola;

2. materiale pubblicitario di case Editrici e/o privati volto direttamente a vendite di libri, enciclopedie, software, collegamenti internet, videogiochi o prodotti telefonici;
3. questionari rivolti a famiglie e alunni volti a raccogliere dati personali;
4. materiale di propaganda elettorale e politica;